

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMADEO, FALLUCCHI, PASTORINO e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1979

#### Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizi per fatti connessi al servizio

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 28 della Costituzione traccia principi molto rigorosi in materia di responsabilità dei dipendenti dello Stato. Tale rigore peraltro in alcune occasioni è stato temperato da apposite disposizioni legislative che hanno considerato meritevoli di particolare tutela determinate categorie di dipendenti statali particolarmente esposte, in virtù delle mansioni espletate, alla responsabilità per danni. Si citano le leggi 31 dicembre 1962, n. 1833, e 17 marzo 1975, n. 69, in virtù delle quali i dipendenti dello Stato addetti alla conduzione di autoveicoli, mezzi meccanici, navi ed aeromobili, che, nell'esercizio delle loro attribuzioni attinenti alla conduzione dei predetti mezzi, cagionano un danno all'amministrazione sono tenuti al risarcimento solo nella ipotesi di danni arrecati per dolo o colpa grave.

Il presente disegno di legge vuole tutelare — per quanto attiene alla responsabilità verso l'amministrazione — quelle categorie di militari esposte, nell'esercizio di attività istituzionali o di servizio, a particolari rischi che possono determinare eventi dannosi in assenza di dolo o colpa grave.

Pertanto il presente provvedimento consiste, di fatto, in una estensione delle attenuazioni della responsabilità amministrativa patrimoniale introdotte con le citate leggi n. 1833 del 1962 e n. 69 del 1975 ad altre attività proprie dei dipendenti militari, assimilabili a quelle già precedentemente tutelate.

In stretta connessione con i punti esposti in precedenza, esiste un aspetto particolare della problematica in esame che riguarda la difesa in giudizio.

Su tale strada sono stati fatti molti passi avanti negli ultimi anni, specialmente a favore delle forze dell'ordine o in servizio di pubblica sicurezza (legge n. 152 del 22 maggio 1975, articolo 32) ed altre se ne stanno facendo proprio per ovviare a situazioni particolari. Si ritiene pertanto doveroso assicurare al personale militare, coinvolto in giudizio a seguito di evento dannoso causato nell'esercizio di attività rischiose per loro natura o per i mezzi adoperati, il patrocinio erariale o di un professionista del libero foro. L'esercizio delle attività istituzionali comporta infatti per il personale militare il gravoso onere di difendersi in sede giudiziaria da addebiti, talvolta gravissimi, quali im-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

putazioni per omicidio colposo plurimo, che espongono i militari coinvolti e le loro famiglie a indicibili sacrifici di carattere finanziario per assicurarsi una difesa tecnica valida. E ciò anche quando l'evento dannoso è occorso in servizio e per causa di servizio.

Non si tratta perciò di costituire situazioni di privilegio a favore di determinate categorie di pubblici dipendenti, ma di individuare attività e situazioni caratterizzate da rischi particolari che richiedono pertanto strumenti di tutela particolari.

In merito al testo formulato, l'articolo 1 prevede l'estensione al personale militare, che per fatti connessi al servizio abbia cagionato un danno all'amministrazione dello Stato (nello svolgimento di attività inerenti all'impiego delle armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, e di altre attività connesse con i compiti istituzionali delle forze armate, rischiose per loro natura o per i mezzi adoperati), della limitazione della responsabilità amministrativa patrimoniale e di quella civile verso terzi ai soli casi di colpa grave.

L'articolo 2 precisa il regime giuridico di accertamento delle predette responsabilità disponendo che deve farsi riferimento alle difficoltà tecniche ed alla pericolosità inerente alle attività svolte.

L'articolo 3 estende al personale militare, coinvolto in giudizi davanti alla magistratura ordinaria o amministrativa a seguito di eventi occorsi nell'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1, le provvidenze già previste per il personale delle forze dell'ordine dalla legge n. 152 del 1975, articolo 32. In tale ipotesi, pertanto, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è assunta, sin dall'inizio, dall'Avvocatura di Stato.

Nello stesso articolo 3 è previsto l'obbligo, in caso di inizio di procedimento penale, da parte dell'autorità giudiziaria di informare tempestivamente l'Avvocatura di Stato onde consentire l'immediato intervento a difesa dell'imputato sin dai primi atti istruttori, dando facoltà all'imputato di scegliere sin dall'inizio o in qualunque stato e grado del procedimento un professionista del libero foro.

Le spese di difese e quelle processuali, se dovute, vengono assunte dall'amministrazione, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per dolo o colpa grave del militare coinvolto nel giudizio.

Per motivi di equità le norme dell'articolo 3 sono estese anche al personale di cui alla legge n. 69 del 17 marzo 1975.

L'articolo 4 infine rende applicabili le norme anche ai procedimenti in corso alla entrata in vigore del provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il personale militare, che per fatti compiuti in servizio cagiona un danno all'Amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo, e nell'esercizio di altre attività connesse con i compiti istituzionali delle forze armate, rischiose per loro natura e per i mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

## Art. 2.

Nell'accertamento della responsabilità verso l'Amministrazione o verso terzi di cui all'articolo precedente dovrà tenersi conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione fisio-psichica richiesta al personale militare, nonchè di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso.

## Art. 3.

Nei procedimenti avanti agli organi di giurisdizione penale, civile ed amministrativa, conseguenti ad eventi occorsi al personale militare nell'esercizio delle funzioni o delle attività di cui al precedente articolo 1, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio è assunta sin dall'inizio del procedimento dall'Avvocatura dello Stato, salvo che non sussistano motivi di incompatibilità.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la notizia di procedimento penale deve essere data immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria, anche con telegram-

ma o fonogramma, all'Avvocatura dello Stato.

In qualsiasi stato o grado dei procedimenti di cui al primo comma il militare può rinunciare alla difesa dell'Avvocatura dello Stato e provvedere alla difesa mediante libero professionista da lui nominato. Le spese di difesa e quelle processuali, ove dovute, sono a carico dell'Amministrazione della difesa, salvo rivalsa se viene accertata la responsabilità per dolo o colpa grave dell'imputato o convenuto in giudizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui alla legge 17 marzo 1975, n. 69.

#### Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.